

Circolare n. 05/2013 – Agevolazioni per le assunzioni nelle cooperative sociali.

Affinché le cooperative sociali possano usufruire dei benefici contributivi devono essere iscritte al registro prefettizio nella sezione che si riferisce alla loro attività, ed in quella delle cooperative sociali.

La loro caratteristica è quella di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”, attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A);
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).

Per le cooperative rispondenti ai requisiti sopra esposti è prevista una serie di **agevolazioni contributive**: le retribuzioni corrisposte alle persone svantaggiate godono della **totale esenzione** dal pagamento dei **contributi previdenziali**; le tipologie di persone svantaggiate sono le seguenti:

- invalidi fisici, psichici e sensoriali,
- ex degenti di istituti psichiatrici (anche giudiziari),
- soggetti in trattamento psichiatrico,
- tossicodipendenti,
- alcoolisti,
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
- persone detenute o internate negli istituti penitenziari,
- condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.

La **condizione di persona svantaggiata** deve risultare da **documentazione** proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Le persone svantaggiate devono costituire **almeno il 30%** dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci e non soci della cooperativa stessa.

La **percentuale del 30%** deve essere calcolata in relazione al **numero complessivo dei lavoratori**, sia soci che dipendenti della cooperativa, con esclusione dei soci volontari. Le persone svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori cui si deve fare riferimento per la determinazione dell'aliquota. Per la valutazione del rispetto della percentuale del 30% può essere preso a riferimento un «arco temporale» non superiore a 12 mesi nel caso in cui, a fronte di determinati eventi di carattere produttivo, la percentuale stessa non sia stata mantenuta costantemente. I lavoratori svantaggiati possono essere assunti con contratto di lavoro part-time al fine di consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative.

Roma 18/02/2013